

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5863

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3225)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002

—

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2005*

—

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Federazione Russa**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati "le Parti",

decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione nel campo della cinematografia tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa,

consapevoli del contributo che la coproduzione cinematografica apporta allo sviluppo dell'industria cinematografica, così come al rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi,

confermando la loro intenzione di contribuire in tutti i modi alla produzione e alla distribuzione dei film di ciascuna delle Parti, conformemente alla legislazione ed agli impegni internazionali di ambedue i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I termini utilizzati nel presente Accordo devono intendersi come segue:

"film" - opera audiovisiva di fiction, di animazione e i documentari di qualsiasi durata, realizzati su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

Un film è realizzato in conformità alle norme sulla produzione cinematografica, vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa;

"produttore" - persona fisica o persona giuridica registrata secondo la procedura stabilita sul territorio di una delle Parti che assume l'iniziativa e la responsabilità per il finanziamento e la produzione di un film ed è titolare dei diritti per la sua distribuzione;

"coproduttori" - produttori registrati secondo la procedura stabilita sul territorio di entrambe le Parti, vincolati da un contratto di produzione;

"autorità competenti" sono i competenti organi delle Parti:

per la Repubblica Italiana - il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

per la Federazione Russa - il Ministero della Cultura della Federazione Russa

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione italo-russa o russo-italiana possono essere considerati film nazionali dalle Parti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

Il procedimento per l'ottenimento dello status di film nazionale è definito mediante un Protocollo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 3

La decisione di realizzare un film in coproduzione è approvata dalle Autorità competenti a seguito di consultazioni reciproche. Le Parti non sono responsabili per gli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente Accordo.

Le Autorità competenti si scambieranno informazioni sulle decisioni assunte in materia di coproduzione cinematografica.

Articolo 4

Per avere la possibilità di godere dei benefici previsti per la realizzazione di film in coproduzione che abbiano lo status di film nazionali, l'organizzazione della produzione dei film dovrà essere messa in atto da produttori o da coproduttori che dispongano di adeguate risorse tecniche e finanziarie, nonché dell'esperienza e della qualificazione professionale riconosciuta in conformità della legislazione delle Parti.

Articolo 5

La decisione delle Autorità competenti sul conferimento dello status di film nazionale può essere resa nulla dalle Autorità stesse nel caso siano apportate significative modifiche alle caratteristiche artistiche, economiche o tecniche alla versione originale del progetto di un film.

Articolo 6

Nel rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorità competenti garantiranno l'ingresso sul rispettivo territorio del personale tecnico-produttivo e creativo-artistico, del produttore o dei coproduttori dello Stato dell'altra Parte. L'autorizzazione all'importazione temporanea e alla riesportazione dei materiali e delle attrezzature necessari alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo sarà concessa in conformità con la legislazione delle Parti.

Articolo 7

I contratti tra coproduttori che prevedano la ripartizione di qualsiasi tipo di proventi ricavati dalla distribuzione e diffusione dei film realizzati in coproduzione congiunta devono essere approvati dalle Autorità competenti in conformità della legislazione in vigore negli Stati delle Parti. Questa ripartizione deve, quanto più possibile, essere proporzionale alle rispettive quote di partecipazione dei coproduttori.

Articolo 8

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione sia esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono limitate, vigono le seguenti disposizioni:

- a) il film viene, di regola, assegnato al coproduttore di una delle Parti il quale abbia una partecipazione maggioritaria al finanziamento del film;
- b) nel caso di paritetica partecipazione dei coproduttori, il film è assegnato al produttore di una delle Parti il quale fruisca delle condizioni più favorevoli per l'esportazione verso il Paese di destinazione;
- c) film realizzati in coproduzione, cui sia stato riconosciuto lo status di film nazionali, avranno gli stessi pieni diritti dei film delle Parti di fruire delle possibilità di esportazione verso un Paese di destinazione.

Articolo 9

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo-russa" o "Coproduzione russo-italiana", che dovrà

figurare nei titoli di testa o di coda, ed in tutto il materiale pubblicitario ed in qualsiasi luogo in cui il film viene presentato.

Articolo 10

I film realizzati in coproduzione che siano presentati ai Festival internazionali del cinema dovranno recare l'indicazione di tutti i Paesi, dei produttori o dei coproduttori che hanno partecipato alla loro realizzazione.

Articolo 11

L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani nella Federazione Russa e dei film russi nella Repubblica Italiana non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle previste dalle legislazioni di ciascuno dei due Paesi.

Articolo 12

Ai fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione nel campo della cinematografia nell'interesse dei due Paesi le Autorità competenti istituiscono una Commissione Mista Italo-Russa sulle questioni della collaborazione nel settore della cinematografia, di seguito detta "Commissione".

La Commissione avrà il compito di:

1. esaminare i risultati della collaborazione messa in opera sulla base del presente Accordo e risolvere le questioni che sorgano nel corso della sua attuazione;
2. se necessario, elaborare proposte di modifica e di integrazione del presente Accordo;
3. risolvere le questioni legate al rispetto della parità quantitativa e percentuale della partecipazione del personale creativo-artistico e tecnico-produttivo delle due Parti alla produzione cinematografica congiunta, nonché dei mezzi finanziari e tecnici (inclusi teatri di posa e laboratori) dei coproduttori.

Le riunioni della Commissione si terranno a turno nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa una volta ogni due anni. Una riunione straordinaria della Commissione potrà essere convocata a richiesta dell'Autorità competente di una delle due Parti, in particolare nel caso di modifiche nella legislazione delle Parti sulla cinematografia oppure nel caso che insorgano altre circostanze che ostacolano l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 13


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate, per iscritto, l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi biennali successivi, salvo che una delle Parti non invii all'altra Parte, almeno tre mesi prima di una scadenza biennale, una notifica scritta della sua intenzione di denunciare il presente Accordo.


La cessazione del presente Accordo non avrà effetto sull'esecuzione dei programmi e dei progetti congiunti, la cui attuazione sia cominciata durante il periodo nel quale era in vigore.

Fatto a Roma il 28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA



**Protocollo di cooperazione
nel settore della coproduzione cinematografica
tra
il Ministero per i Beni e le Attività culturali
della Repubblica Italiana
e
il Ministero della Cultura della Federazione Russa**

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Federazione Russa, di seguito detti "le Parti",

in conformità con l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma il 28 Novembre 2002 (d'ora in poi detto "l'Accordo Cinematografico"),

in conformità della legislazione e agli impegni internazionali di entrambi i Paesi, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nel quadro dell'Accordo Cinematografico dovrà essere presentata simultaneamente alle Parti almeno 60 giorni prima dell'inizio della produzione, salvo casi eccezionali che dovranno essere riconosciuti come tali da entrambe le Parti.

Articolo 2

Per valutare la decisione sul conferimento dello status di film nazionale, alla richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- I. Sceneggiatura e soggetto del film;
- II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore delle opere che saranno utilizzate per realizzare un film in coproduzione;

III. Copia del contratto di coproduzione.

Il contratto dovrà come minimo contenere i seguenti elementi:

1. titolo del film;
 2. denominazioni ed indirizzi legali dei produttori e coproduttori;
 3. nome e cognome dell'autore della sceneggiatura e, ove si tratti di un adattamento da un'opera letteraria, nome e cognome dell'autore di quest'ultima;
 4. nome e cognome del regista;
 5. un bilancio preventivo della realizzazione del film in coproduzione, comprensivo delle imposte previste dalla legislazione dei Paesi, che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun coproduttore, la quale, se necessario, può essere determinata in base all'equivalente finanziario dei rispettivi apporti creativo-artistico e di produzione;
 6. Piano finanziario della produzione;
 7. la ripartizione dei proventi derivanti dalla realizzazione del film;
 8. una clausola che preveda la possibilità di revisione del bilancio preventivo per il film da realizzare in coproduzione e che stabilisca la quota minima di partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale di produzione del film;
 9. una clausola che preveda la responsabilità nel caso di mancato adempimento di un coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese nel corso della realizzazione del film in coproduzione;
 10. la data di inizio delle riprese;
 11. una clausola che preveda la ripartizione dei proventi dell'utilizzazione dei diritti d'autore su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;
 12. una clausola che preveda che l'ammissione ai benefici del presente contratto non impegna le Parti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.
- IV. copia del contratto di distribuzione del film;
- V. elenco del personale creativo e tecnico-produttivo che ne indichi la nazionalità e la categoria del lavoro svolto (nel caso degli attori è necessario indicare la nazionalità e i ruoli che interpreteranno);
- VI. calendario della produzione, con indicazione della durata delle riprese, i luoghi dove esse si svolgeranno e il piano di lavorazione del film;
- VII. sceneggiatura del film, redatta nella forma consentita da ciascuna delle Parti (da presentare, di norma, prima delle riprese del film);
- VIII. documentazione ed informazioni aggiuntive (si presentano in caso di necessità su richiesta di una delle Parti).

Articolo 3

In caso di necessità si potranno apportare modifiche al contratto di coproduzione del film. Tali modifiche dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione delle due Parti prima del termine di realizzazione della copia campione del film in coproduzione. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare di entrambe le Parti.

Articolo 4

L'apporto di ognuno dei coproduttori dovrà includere come minimo un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, compositore, montatore, direttore della fotografia, scenografo, tecnico del suono), un attore in uno dei ruoli principali, un attore in un ruolo secondario ed un rappresentante del personale tecnico qualificato. La partecipazione tecnico-produttiva e creativo-artistica dei coproduttori dovrà corrispondere, in linea di massima, ai rispettivi apporti finanziari. In casi eccezionali e con l'accordo delle Parti si potranno consentire deroghe al presente articolo.

Articolo 5

Si considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno degli Stati delle due Parti. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente dai coproduttori.

La proporzione dei rispettivi apporti dei produttori degli Stati delle due Parti può consistere dal 20 all'80 per cento.

Se necessario, un attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno 2 tecnici qualificati.

Articolo 6

La coproduzione dei film deve essere realizzata dai registi, dal personale creativo-artistico e tecnico-produttivo di ciascuno degli Stati delle due Parti.

Se ciò sarà ritenuto necessario per la realizzazione del film, e a condizione che le Parti lo concordino, potrà essere ammessa la partecipazione di registi, di rappresentanti del personale creativo e tecnico-produttivo di Paesi terzi.

Articolo 7

Le riprese devono essere effettuate nel territorio degli Stati delle Parti; se è necessario per esigenze della produzione, realizzare riprese in territori di Stati terzi, esse potranno essere svolte in base ad un'apposita autorizzazione.

Articolo 8

Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minima di ciascun produttore degli Stati delle due Parti non potrà essere inferiore al 10 per cento e la quota massima non potrà eccedere il 70 per cento del costo totale della produzione del film.

Le condizioni per l'approvazione dei progetti di coproduzione multilaterale dovranno essere esaminate caso per caso.

Articolo 9

L'equilibrio tra le partecipazioni dei coproduttori degli Stati delle due Parti deve essere osservato sia per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo-artistico e tecnico-produttivo, sia per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici degli Stati delle due Parti (teatri di posa e laboratori).

Articolo 10

Le riprese nei teatri di posa, la sonorizzazione ed i lavori di laboratorio dovranno essere effettuati nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

- le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nello Stato del coproduttore che detiene la quota maggioritaria di partecipazione finanziaria;
- ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), indipendentemente dal luogo dove venga depositato. Il Paese del coproduttore maggioritario per partecipazione finanziaria ha la prerogativa del deposito del negativo originale;
- ciascun produttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a tale diritto, il negativo

- sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo da entrambi coproduttori;
- i lavori di montaggio, di sonorizzazione e di laboratorio saranno effettuati nei laboratori del Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria maggioritaria, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nel territorio dello stesso Paese; le copie dei film destinate alla distribuzione nel Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria saranno eseguite in un laboratorio di quest'ultimo Paese;
 - tutti i conti reciproci tra i coproduttori devono essere regolati nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la stampa della versione del film nel Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria.

Articolo 11

All'ottenimento dello status di film nazionale in ciascuno degli Stati delle Parti potranno essere ammessi annualmente fino a sei film realizzati in coproduzione che rispondano alle seguenti condizioni:

- 1) avere una qualità tecnica e un valore artistico o spettacolare riconosciuti in conformità della legislazione delle Parti tali da presentare un interesse per il cinema europeo;
- 2) comportare una partecipazione minoritaria che potrà essere anche solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, non inferiore al 20 per cento del costo di produzione o, nel caso di film di costo superiore a 2.582.284,50 Euro o l'equivalente in rubli, non inferiore al 10 per cento;
- 3) avere condizioni fissate per l'ottenimento dello status di film nazionale dalla legislazione vigente nel Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria. In ogni caso, la partecipazione degli interpreti del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari;
- 4) includere nel contratto di coproduzione del film disposizioni relative alla ripartizione dei proventi della distribuzione e diffusione.

Articolo 12

Il sostegno finanziario alla coproduzione di un film può essere concesso ai progetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione delle Parti.

Articolo 13

Le Parti, nel definire il sostegno finanziario ai film realizzati in coproduzione, dovranno tenere conto che il numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte italiana dovrà essere pari al numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte russa, poiché gli apporti finanziari delle Parti dovranno essere eguali per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo Cinematografico.

Se nel corso di due anni di attività congiunta sarà avviata la produzione di un sufficiente numero di film che rispondano alle condizioni previste dal presente Protocollo, la Commissione mista italo-russa per la collaborazione nel settore della cinematografia, istituita dall'Accordo Cinematografico - articolo 12 - si riunirà per esaminare i risultati della collaborazione realizzata sulla base dell'Accordo Cinematografico.


Articolo 14

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo Cinematografico firmato a Roma il 28 Novembre 2002.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino alla cessazione del suddetto Accordo Cinematografico.

Fatto a Roma il 28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL MINISTERO
DELLA CULTURA
DELLA FEDERAZIONE RUSSA



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0074080